CAMERA DEI DEPUTATI N. 2556

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

D'ACQUISTO, RUSSO FERDINANDO, AUGELLO, DRAGO, SINESIO, MEMMI

Presentata il 14 febbraio 1985

Norme per l'inquadramento nella fascia dei professori associati di talune categorie di professori incaricati

Onorevoli Colleghi! — Come è noto, nel più recente atteggiarsi della legislazione in materia di assunzione in ruolo dei professori universitari, è venuta delineandosi la tendenza ad individuare nuove procedure di concorso e ad allargare le categorie di coloro cui è riconosciuto titolo a parteciparvi.

In tale linea di tendenza si inquadrano, ad esempio, le norme istitutive del ruolo dei professori aggregati (legge 25 luglio 1966, n. 585), secondo le quali veniva riconosciuto il diritto di partecipare ai relativi concorsi:

- a) a coloro che fossero stati ternati in concorsi a posti universitari di ruolo;
 - b) ai professori incaricati;
 - c) ai liberi docenti;
- d) agli assistenti ordinari e straordinari;

- e) ai presidi e professori ordinari di scuola secondaria di secondo grado;
- f) ai ricercatori in servizio presso istituti di istruzione universitaria statali o liberi o presso università e istituzioni scientifiche straniere:
- g) a coloro che, indipendentemente dal titolo di studio, presentassero, a giudizio della commissione esaminatrice, titoli di carattere scientifico nel settore cui si riferivano i singoli concorsi.

Nella detta linea di tendenze vanno annoverate sia le norme sulla stabilizzazione dei professori incaricati di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, sia le norme contenute nell'articolo 3 dello stesso decreto relative all'inquadramento nei ruoli del personale docente

universitario (professori aggregati, assistenti incaricati dichiarati idonei, in terna non scaduta nei concorsi per assistenti ordinari, eccetera); sia le norme contenute nell'articolo 5 della legge 21 ottobre 1980, n. 28, sia quelle conseguenti contenute negli articoli 50-53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Secondo le disposizioni contenute nella legge 21 ottobre 1980, n. 28, accanto alla procedura normale di accesso alla fascia di professore associato (articoli 42-49), è stata ammessa e regolata una disciplina transitoria che prevede un mero giudizio di idoneità per taluni soggetti cui è stato riconosciuto il diritto di chiedere di esservi sottoposti (articoli 50-53).

Il terzo comma dell'articolo 5 della legge-delega prevede, infatti, che, nella prima applicazione delle norme delegate, i soggetti indicati nei numeri 1, 2, 3, del detto comma « possono essere inquadrati, a domanda, nel ruolo di professori associati », secondo modalità da stabilirsi nelle norme delegate. E tali norme espressamente prevedono, appunto, un semplice giudizio di idoneità « ad assumere le funzioni di professore associato », fondato esclusivamente sui titoli scientifici presentati dai candidati e sulla attività didattica dai medesimi svolta; ed è prescritto che nella valutazione debbano (l'espressione usata dal legislatore, « saranno », ha valore, senza alcun dubbio, cogente) esser tenuti « in considerazione i giudizi formulati dalle facoltà sulla attività didattica e sulle funzioni svolte dai candidati ».

Una valutazione comparativa delle disposizioni pone in evidenza la sostanziale diversità delle fattispecie cui le medesime si riferiscono.

Nella prima ipotesi (accesso nella fascia dei professori associati articoli 42-49) si tratta di un vero e proprio « concorso su base nazionale » (articolo 42), nella seconda (inquadramento nella fascia dei professori associati, articoli 50-53) di un semplice « giudizio di idoneità » (articolo 50); nella prima il concorso è ovviamente aperto a tutti coloro, che avendo i requi-

siti generici per l'accesso ai pubblici impieghi, siano in possesso dei titoli specificamente richiesti (articolo 42) e le relative procedure sono quelle previste, in quanto compatibili, per il reclutamento dei professori ordinari (articolo 49), nella seconda al giudizio di idoneità possono accedere soltanto coloro che rientrino nelle categorie tassativamente determinate dal primo comma (nn. 1, 2 e 3) dell'articolo 50 ed inoltre non sono richiamate le norme che regolano i concorsi per i professori ordinari; nella prima ipotesi il concorso si svolge sulla base della valutazione dei titoli scientifici presentati dai candidati, la quale deve essere fatta, per l'espresso disposto, dalla legge « in primo luogo » (articolo 46, primo comma), e solo se ne sia conseguito un giudizio favorevole, i candidati sono ammessi alle ulteriori prove d'esame consistenti nella discussione sui titoli scientifici esibiti e nella prova didattica da assegnarsi con 24 ore di anticipo, mediante estrazione a sorte di tre fra i cinque temi proposti dalla commissione, tra i quali il candidato sceglie quello che formerà oggetto della lezione (articolo 46, secondo comma), nella seconda ipotesi il giudizio deve basarsi sulla valutazione dei titoli scientifici presentati dai candidati e sulla attività didattica da essi svolta, e deve tenere conto, come si è detto, dei giudizi formulati dalle facoltà sull'attività didattica e sulle funzioni svolte dai candidati (articolo 51, secondo comma); nella prima ipotesi le prove di esame pubbliche (articolo 46, ultimo comma) nella seconda come è ovvio, la pubblicità non poteva essere prevista.

Il giudizio di idoneità, pertanto, secondo una retta interpretazione delle norme che lo regolano deve risultare da una valutazione complessiva, da un canto dei titoli scientifici e della attività didattica dei candidati, elementi posti nel sistema della normativa, sullo stesso piano di rilevanza, e dall'altro canto dai giudizi formulati dalle facoltà. Ai quali giudizi, prescrivendo che debbano essere tenuti presenti, la legge ha voluto chiaramente attribuire il ruolo di elemento au-

tonomo e di maggiore incidenza, da recepirsi, come tale, nella valutazione complessiva, in quanto, per il prestigio e l'autorevolezza delle fonti da cui provengono e per l'autonomia di valutazione a queste riconosciuta nel sistema risultante dall'ordinamento universitario. valore equiparabile a quello della chiamata. Una interpretazione, questa, che pienamente corrisponde allo spirito della legge la quale ha indubbiamente tenuto conto, nel dettare la disciplina provvisoria, della già acquisita posizione di ruolo o di incarico dei candidati (a seguito di concorsi o di giudizi positivi delle facoltà) e della più specifica e penetrante possibilità di valutazione, da parte delle facoltà, dell'espletamento, per i periodi indicati, di effettive funzioni perfettamente coincidenti con quelle demandate ai professori associati.

La proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame, inquadrandosi nelle indicate linee di tendenza, si propone di consentire la utilizzazione, mediante una particolare forma di reclutamento, di personale già selezionato sia attraverso i giudizi delle facoltà ai fini dell'incarico, sia attraverso i concorsi per assistente universitario, sia attraverso altre procedure di concorso.

La forma di reclutamento che si propone è quella della chiamata che presuppone un esame dei titoli, una valutazione dell'attività didattica ed un giudizio finale delle singole facoltà, riaffermando per le medesime, in coerenza con il sistema risultante dall'ordinamento universitario, autonomia di iniziativa e di giudizio.

Si vuole aggiungere che il reclutamento del personale docente universitario, anche se sia previsto che produca l'effetto finale di inquadramento in un ruolo nazionale, non necessariamente postula l'adozione di procedure concorsuali uniche per tutto il territorio dello Stato.

Già da tempo si è venuto instaurando, in seno alla pubblica amministrazione in generale, il metodo della indizione di concorsi a base regionale con commissioni differenziate, in rapporto ai singoli ambiti territoriali di reclutamento, ma con effetto di inserzione nei ruoli della pubblica amministrazione e con l'unica conseguenza di limitare, in tempi predeterminati, la possibilità di trasferimento ad altre regioni.

Nella stessa materia universitaria, per altro, vi sono esempi di reclutamento del personale affidato a decisioni della facoltà ma con effetti sul bilancio dello Stato (professori incaricati, assistenti universitari). Procedure di reclutamento queste che appaiono in ogni caso meglio aderenti al rispetto dell'autonomia universitaria.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I professori incaricati di cui al numero 1) dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che abbiano maturato sette anni di incarico di insegnamento alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere chiamati, entro due anni da tale data, ad accedere al ruolo di professori associati, dalla facoltà presso la quale prestano servizio, previo favorevole giudizio di idoneità espresso sulla base dei loro titoli scientifici, dell'attività didattica e delle funzioni svolte.

Per l'anzidetto periodo sono confermati negli incarichi da loro in precedenza ricoperti conservando il relativo stato giuridico ed economico.

La chiamata può essere disposta per raggruppamento disciplinare coerente con le funzioni svolte dal docente. L'inquadramento, che produce anche gli effetti di cui agli articoli 21, 37 e 111 del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, viene disposto presso la facoltà che ha fatto la chiamata, anche in soprannumero.